



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 21 DEL 5.12.2007

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

VISTA l'istanza del Comune di Trissino (VI) n. 16988 del 23.08.2006 con cui è stata formulata la proposta di aggiornamento della perimetrazione individuata nel P.A.I. del Brenta-Bacchiglione con codice n. 0240002700 ubicata in località Schenati in Comune di Trissino, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano;

VISTO il parere della Regione Veneto espresso con DGR n. 1712 del 12.06.2007, trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo con nota n. 375558/5700030103 del 03.07.2007, in merito alla proposta di aggiornamento dell'area in oggetto;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 32 del 10.10.2007, ha accolto favorevolmente l'istanza del Comune di Trissino, riguardante la riduzione



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

parziale della pericolosità della perimetrazione cod. n. 0240002700, che prevede il passaggio da P3 a P2 per l'area posta a monte della Strada Vicinale Schenati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

1. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi.

2. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.

3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico nel succitato parere, si è espresso favorevolmente a riguardo dell'ipotesi di l'ulteriore riduzione della pericolosità a P1, di una limitata area posta sempre a monte della Strada Vicinale Schenati, a seguito della realizzazione di specifiche opere di mitigazione, consistenti in un sistema di drenaggio così come indicato nel progetto preliminare (tavv. 1 e 2) redatto dal dott. Franco Darteni, subordinatamente all'inserimento delle seguenti prescrizioni.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

1. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2. Relativamente all'area per la quale si prevede l'ulteriore declassamento a P1, a fronte delle opere di mitigazione previste, ai fini di favorire le generali condizioni di stabilità dell'intero versante e in particolar modo la porzione posta a valle Strada Schenati, è necessario che le acque raccolte dal sistema di drenaggio proposto, vengano scaricate nel sistema fognario e/o recapitate all'esterno delle aree instabili.
3. Le operazioni di collaudo dell'opera di mitigazione, necessarie per concludere la procedura prevista dall'art. 6, comma 2 delle Norme di Attuazione, dovranno verificare, oltre alla conformità delle opere realizzate con quanto previsto dal progetto, anche l'efficacia dell'opera di mitigazione, attraverso il monitoraggio delle quote piezometriche all'interno dell'area interessata dalle opere di mitigazione, per un periodo di almeno dieci giorni continui, successivi ad un evento meteorico significativo (> 50 mm/giorno). La relazione di collaudo dovrà pertanto anche contenere degli appositi grafici che illustrino la correlazione tra gli apporti meteorici (stazione pluviometrica ARPAV più vicina), l'andamento piezometrico della falda all'interno dell'area stabilizzata e la stima delle portate provenienti dall'opera di mitigazione.

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

RITENUTO pertanto che sussistono i requisiti per approvare l'aggiornamento della perimetrazione codice n. 0240002700, che prevede il passaggio da P3 a P2 per l'area posta a monte della Strada Vicinale Schenati, e l'ipotesi di l'ulteriore riduzione della pericolosità a P1, di una limitata area posta sempre a monte della Strada Vicinale Schenati a seguito della realizzazione di un'opera di mitigazione, secondo quanto indicato negli elaborati cartografici n. 1 e n. 2 allegati al succitato parere del Comitato Tecnico n. 33 del 10.10.2007;

DECRETA

ART. 1

In considerazione degli studi di dettaglio eseguiti e su conforme parere del Comitato Tecnico n. 32 del 10.10.2007, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di attuazione del Progetto di P.A.I., è approvato l'aggiornamento parziale della



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

perimetrazione individuata con codice n. 0240002700 ubicata in località Schenati - Comune di Trissino (VI), subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi.

2. Nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.

3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

ART.2

Le nuove condizioni di pericolosità approvate nell'art. 1 subordinatamente all'osservanza corrispondenti prescrizioni, sono individuate cartograficamente con le seguenti nuove perimetrazioni: codice n. 0240002700A con pericolosità geologica elevata -P3- e n. 0240002700B con pericolosità geologica media -P2-, come riportato nell'allegato cartografico n. 1 che costituisce parte integrante del presente Decreto.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

ART.3

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I. del fiume Brenta-Bacchiglione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.4

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 32 del 10.10.2007, sono approvate, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del Progetto Progetto di P.A.I., le ipotesi di ulteriore riduzione della pericolosità da P2 a P1, di una limitata area posta a monte della Strada Vicinale Schenati appartenente alla perimetrazione codice n. 0240002700B, a seguito della realizzazione di specifiche opere di mitigazione, consistenti in un sistema di drenaggio così come indicato nel progetto preliminare (tavv. 1 e 2) redatto dal dott. Franco Darteni, subordinatamente all'inserimento delle seguenti prescrizioni.

1- Nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2- Relativamente all'area per la quale si prevede l'ulteriore declassamento a P1, a fronte delle opere di mitigazione previste, ai fini di favorire le generali condizioni di stabilità dell'intero versante e in particolar modo la porzione posta a valle Strada Schenati, è necessario che le acque raccolte dal sistema di drenaggio proposto, vengano scaricate nel sistema fognario e/o recapitate all'esterno delle aree instabili.

3- Le operazioni di collaudo dell'opera di mitigazione, necessarie per concludere la procedura prevista dall'art. 6, comma 2 delle Norme di Attuazione, dovranno verificare, oltre alla conformità delle opere realizzate con quanto previsto dal progetto, anche l'efficacia dell'opera di mitigazione, attraverso il monitoraggio delle quote piezometriche all'interno dell'area interessata dalle opere di mitigazione, per un periodo di almeno dieci giorni continui, successivi ad un evento meteorico significativo (> 50 mm/giorno). La relazione di collaudo dovrà pertanto anche contenere degli appositi grafici che illustrino la correlazione tra gli apporti meteorici (stazione pluviometrica ARPAV più vicina), l'andamento piezometrico della falda all'interno dell'area stabilizzata e la stima delle portate provenienti dall'opera di mitigazione.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

ART.5

Le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità approvate nell'art. 4 subordinatamente all'osservanza corrispondenti prescrizioni, sono individuate cartograficamente con le seguenti nuove perimetrazioni: codice n. 0240002700A con pericolosità geologica elevata -P3- , n. 0240002700B con pericolosità geologica media -P2- e n. 0240002700C con pericolosità geologica moderata -P1- , come riportato nell'allegato cartografico n. 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART.6

L'approvazione definitiva, da parte del Segretario Generale, delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità indicate negli artt. 4 e 5, è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione, alla conforme esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità geologica nonché all'approvazione del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di progetto.

ART.7

Avviso del presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

ART.8

Copia del presente Decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Vicenza e al Comune di Trissino (VI) per l'affissione all'albo pretorio.

ART. 9

Il presente Decreto, completo degli allegati cartografici è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 05.12.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Alfredo Caielli

Il presente Decreto è composto da n. 6 pagine, dall'allegato cartografico n.1 costituito da n. 1 tavola e dall'allegato cartografico n. 2 costituito da n. 2 pagine.